LA SFIDA ALL'ILLEGALITA'

IL MODELLO

Le linee guida contengono alcune indicazioni e misure anche per la redazione di codici etici

di Giorgio MANTOVANO

Il recente aggiornamento, alla data del 31 marzo 2008, delle linee guida elaborate da Confindustria (pubblicate anche sul sito www.confindustrialecce.it, sezione documenti) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dad decreto legislativo n. 231/2001, offre lo spunto per alcune brevi riflessioni in ordine al delicato tema della responsabilità amministrativa nell'ambisponsabilità amministrativa nell'ambi-to soprattutto delle piane

sponsabilità amministrativa nell'ambi-to soprattutto delle piccole imprese. Le linee guida contengono una se-rie di indicazioni e misure, anche per la redazione di codici etici di cui dovrebbero dotarsi gli enti e società, tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto adrendare, mentre in astratto idonee a rispondere alle esigenze di prevenzione dettate dal dl n.231/2001. Tuttavia, si averte che, data l'ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa, non è pos-sibile fornire riferimenti pun-tuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano esclusivamente meto-dologico. Difatti, non è proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole

care direttamente alle singole realtà operative.
E' interessante notare lo sforzo di Confindustria di offrire alla classe imprenditoriale, in appendice alle varie indicazioni, un "case study", un catalogo cioè delle singole fattispecie di reato a cui si amplica ogeri. logo cioè delle singole fattispecie di reato a cui si applica oggi la disciplina in esame, con connessa sintetica indicazione, per aree di attività aziendale, dei rischi tipici di illecito, dei controlli preventivi specifici adottabili (i cosiddetti protocoli) e delle principali attività esperibili da parte dell'organismo di vigilanza.

Pur confacendosi ad enti di notevoli dimensioni, l'ambito dei destinatari della normativa è particolarmente esteso com-

è particolarmente esteso com-

è particolarmente esteso com-prendendo gli enti forniti di personalità giuridica, le società di qualunque tipo e le associa-zioni non riconosciute. Resterebbero escluse soltanto le ditte individuali (cfr. Cassazione, Sez. IV Penale, sen-tenza n. 1894/12004). Rispetto all'originaria formulazione la finipali di resteti qui si siferi-

ne, la tipologia dei reati cui si riferi-sce l'impianto normativo, sotto la spinta comunitaria, si è notevolmente ampliata nel tempo, sino a compren-dere anche i reati societari ed altre fat tispecie criminose (manipolazione di mercato, abuso di informazioni privi-legiate, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine demo-cratico, pornografia zione di materiale

pornografico, ecc.) e, più di re-cente, i delitti commessi con vio-lazione delle nor-La tipologia dei reati me antinfortunisti-che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati di criminalisi è notevolmente ampliata nel tempo tà transnazionale, la ricettazione ed il riciclaggio. E' sino a comprendere anche quelli societari un catalogo, co-munque, destinato in futuro ad am-pliarsi ulterior-

I modelli organizzativi e l'esone-ro da responsabilità

La normativa in questione contem-pla, tuttavia, una forma di esonero da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati sopra consi-derati, di avere adottato ed efficacederati, di avere adottato ed efficace-mente attuato un modello di organiz-zazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeci-ti penali. Il sistema prevede l'istituzio-ne di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul-l'efficacia ed attuazione reale del mo-dello.

E' necessario sottolineare che l'esonero da responsabilità dell'ente

IL DECRETO



Enti e società puniti legalmente

Per combattere l'illegalità d'impresa, il decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.234 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale delle società e degli enti, che si aggiunge a quella delle persone fische che banto realizzato materialmente il fatto illecito. Tra i reatitutta in danno dello Stato o di un ente

pubblico, concussione e cortuzione, rea-ti-societari, abusi di inercato, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-sinie commessi con violazione delle nor-me antinfortunistiche e sulla tutela tel-l'igiene e della salute sul lavoro, prati-che di mutilazione degli organi genitali temminiti, delutti contro la personalità individuale.

Aziende più responsabili

Per le piccole imprese evidente conflitto d'interesse se la funzione di controllo è nelle mani del controllato



passa attraverso il giudizio d'idoneità che il giudice penale è chiamato a for-mulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

del fatto illecito.

La valutazione del giudice – necessariamente giudizio di prognosi postuma con tutte le conseguenti comprensibili difficoltà – non potrà prescindere dalla distinzione tra modelli organizzativi adottati prima della commissione del reato e modelli "post factum". Questi ultimi, inevitabilimente, diversibili especiesi. dovranno essere dotati di maggiore specificità rispetto ai primi per la semplice conside-razione che il rea-

to si è già consu-mato sicchè do-vranno dimostra-re l'eliminazione di quelle carenze organizzative che avevano favorito la commissione dell'illecito stes-

va detto, a scanso di equivoci, che non esiste un obbligo giuridico che imponga l'adozione del modello organizmodello organiz-

zativo, non essendo prevista alcuna sanzione nei casi in cui la società non provveda a dotarsi di esso in via pre-ventiva. Ma, qualora vengano com-messi reati nell'interesse o a vantag-

messi reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tale omessa adozione precluderte la possibilità di ottenère l'esonero da responsabilità, potendosi al più adottare modelli organizzativi ex post, in funzione riparatoria.

Pertanto, avverte Confindustria, in ipotesi di incidente di percorso, legit-timamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito alla società di fruire di un impedito alla società di fruire di un possibile esonero da responsabilità.

nizzativo deve :

individuare le attività nels disambito possono essere commessi desti
it (l'inventario, si noti bede, deve essere costantemente aggiornato);

2 prevedere specifici protocolli per la formazione ed attuazione delle decisioni per le attività aziendali a ri-

3 individuare modalità di gestio-ne delle risorse finanziarie le più tra-

sparenti possibili;
prevedere obblighi di adeguata informazione nei confronti dell' Orgadi vigilanza;

introdurre un sistema discipli-

introdurre un sistema discipli-nare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle varie misure indicate. Appare evidente che la progetta-zione ed attuazione di un idoneo mo-dello è attività complessa, che richie-de competenze distintive trasversali, non solo tecniche ma anche e sopratnon solo tecniche ma anche e soprat-nutto di carattere penalistico, con un costo correlato alla concreta attuazio-ne dei controlli previsti dalla normati-va. Il Consiglio di amministrazione (o altro organo amministrativo), nel valutare la scelta strategica di adozio-ne del modello dovrà non solo verificare compiutamente costi e benefici care compiutamente costi e benefici aggiuntivi, ma anche e soprattutto accettare una nuova e più pervasiva filosofia del controllo, la presenza cioè di non pochi vincoli procedurali e, con essa, la conseguente limitazione di possibili privilegi. Ed è questa la vera difficoltà, visto che l'elaborazione giurisprudenziale, chiamata a valutare l'idoneità dei modelli soprattutto in enti di grande dimensione, registra in enti di grande dimensione, registra, ad oggi, un orientamento assai restrittivo: sovente i modelli adottati si sotvo: sovente i modelli adottati si so-no dimostrati scollegati dalla specifi-ca realtà aziendale, con carenti map-pature delle aree di rischio, insuffi-cienti sistemi di controllo e carenti criteri sanzionatori. Si è proceduto, spesso, ad un banale "copia ed incol-la" tra schemi di modelli standard, con la effimera speranza che tale scel-

Secondo le norme il modello organo: taodar costi sicuramente più contenuzzativo deve :

il individuare le attività nel cità bitto possono essere confinessi rattività il la realtà delle piccole imprese (l'inventario, si noti bene, deve es costantemente aggiornato);

con una discutibile norma di comprocon una uscututi norma di compro-messo, ha ritenuto che nella realtà de-gli enti di "piccole dimensioni", la funzione di vigilanza possa essere svolta dallo stesso organo di ammini-strazione, evidentemente presupponendo che gli amministratori possano essere autonomamente in grado di eser-citare efficacemente il controllo su se

Pene severe per

con violazione

delle norme

i delitti commessi

antinfortunistiche

stessi. Considerando la pregnanza e l'estensione dei controlli nei confronti dell'attività dell'organo amministrativo, riesce difficile attribuire un significato a tale le norma, che se giustificata sul pia-no dei costi aziendali appare del tut-to disarmonica ri-spetto all'effettiva finalità di preven-

zione.
Al riguardo, le

linee guida affer-mano che, tenuto conto delle molteplimano che, tenulo conto delle moltepli-ci responsabilità ed attività su cui quotidianamente l'organo dirigente deve applicarsi, è «auspicabile ritene-re che, nell'assolvimento di questo ul-teriore compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche veri-fiche sul rispetto e l'efficacia del mo-

dello».

Confindustria chiarisce che i compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo del professionista di riferire all'organo dell'ente. E' evidente, aggiungono le linee guida, che l'affidamento di questo tipo di delega

non fa venir meno la responsabilità dell'organo dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

Tali considerazioni non eliminano

in alcun modo, a modesto parere di chi scrive, l'evidente conflitto di intechi scrive, l'evidente conflitto di interessi presente allorquando la funzione di controllo si concentri nelle mani del controllato. Inoltre, va sottolineato che non è chiaro quali siano gli enti di "piccole dimensioni". Il di n.231/2001 non lo precisa, finendo con l'affidare all'interprete la relativa valutazione, assolutamente opinabile, in ogni sede, specie in ambito giudiziale, poiché svincolata da parametri giuridici ed economici certi.

Nel tentativo di ancorare la defini-zione degli enti di piccole dimensioni a requisiti obiettivi, alcuni autori hana requisiti obiettivi, alcuni autori han-no prospettato la possibilità di basarsi sui parametri del fatturato e del nume-ro di dipendenti, ritenendo che tali elementi possano costituire i tipici in-dici dimensionali di una società. Altri, invece, hanno-ritenuto tale soluzione poco soddisfacente, ove si consideri che la determinazione del concetto di ente di biccole dimensio-

consideri che la determinazione del concetto di ente di piccole dimensioni dovrebbe attenere all'aspetto organizzativo e non a quello produttivo. Sul' punto de linee guida precisano che la definizione di "piccola impresa" va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale. Ma nulla esse dicono su quale deba essere la soglia di complessità dell'organizzazione oltre la quale un entro possa o meno considerarsi di piccote possa o meno considerarsi di picco-le dimensioni.

Permane, comunque, aldilà delle pur autorevoli opinioni, la più assolu-ta genericità. Ma il silenzio sulla so-

glia dimensionale di un ente o società, che non consente di compren-dere in maniera certa se si è tenuti o meno ad isti-tuire l'organismo di vigilanza, fini-sce con il tradursi nell'indeterminatezza degli stessi presupposti del giudizio di colpa.

In definitiva vi è il comprensibile timore, non

bile timore, non palesato dalle linee guida che, nell'ambito delle cosiddette piccole imprese, in quelle nemmeno tenute per legge ad avere un collegio sindacale, e si tratta di un numero assoluta-mente cospicuo nella realtà italiana, il conflitto di interessi sopra indicato e l'indeterminatezza normativa sulla mi-sura della soglia dimensionale, comsura della soglia dimensionale, com-portino, anche in ipotesi di adozione di un articolato e costoso modello, non poche difficoltà a superare co-munque il vaglio di idoneità del giudi-ce penale. Per le piccole imprese, dunque, l'ossequio del dl n.231/2001 appare paradossalmente una sorta di "probatio" diabolica che finisce per nuocere proprio alle più esigue realtà imprenditoriali.